

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

INDICE

CAPO	1 – DISPOSIZIONI GENERALI	5
1. C	AMPO DI APPLICAZIONE E LIMITAZIONI	5
	DEFINIZIONI	
CAPO	2 – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	7
3.	GENERALITÀ	7
	LIMITI ORARI E VALORI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA	
4.1. (4.2.	CANTIERI ESTERNI	
4.3.	CASI PARTICOLARI	
5. Al	UTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI	9
5.1.	COMUNICAZIONI – CANTIERI EDILI	9
5.2.	AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - CANTIERE	
CAPO	3 – ATTIVITÀ AGRICOLE	11
6. G	ENERALITÀ	11
7. C	OMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	11
7.1.	COMUNICAZIONI – ATTIVITÀ AGRICOLE	11
7.2.	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA – ATTIVITÀ AGRICOLE	12
	4 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	
8. GI	ENERALITÀ	12
9.	LIMITI ORARI E VALORI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA	14
10.	COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	15
	. COMUNICAZIONE - MANIFESTAZIONE	
	. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - MANIFESTAZIONE	
	. CASI PARTICOLARI	
11.	GENERALITÀ	17
	MACCHINE DA GIARDINO E SOFFIA FOGLIE	
13.	ALLARMI ANTIFURTO	17
	CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI	
	CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO	
	ARTISTI DI STRADA	
17.	PUBBLICITÀ FONICA	18
18.	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	18
18.1	. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	18

18.	.2. LAVAGGIO/PULIZIA DI STRADE E AREE PUBBLICHE	18
18.	3. RACCOLTA RIFIUTI URBANI	19
CAP	O 6 - DISPOSIZIONI FINALI	19
19.	MISURE E CONTROLLI	19
20.	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	20
21.	SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE	20
22.	VALORE ALLEGATI E PROCEDURE PER LA LORO MODIFICA	21
23.	NORMA DI RINVIO	21
24.	SPESE ISTRUTTORIE	21
25.	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE NORME PREVIGENTI	22

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITAZIONI

- a. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/1995, dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 e secondo gli indirizzi della Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020, "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15", le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti del rumore ambientale per lo svolgimento di attività temporanee che comportano l'impiego di sorgenti sonore o effettuano lavorazioni rumorose, costituite da:
 - attività di cantiere, come meglio definite all'art. 2;
 - manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile;
 - attività agricole;
 - esercizio di particolari sorgenti sonore;
 - altre attività temporanee rumorose, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino lavorazioni rumorose, assimilabili alle precedenti e non altrimenti regolamentate;
- b. Non sono soggette ad autorizzazione le attività temporanee che rispettano i limiti di rumore ambientale fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 (limiti assoluti di immissione, limiti di emissione e limiti differenziali) e dalla vigente classificazione acustica comunale.
- c. Il presente regolamento non si applica alle fonti di rumore che arrecano disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi, utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1.
- d. I limiti massimi, acustici e temporali, definiti dal presente Regolamento non rappresentano, per chi svolge attività temporanee, un diritto permanentemente acquisito o costituito al raggiungimento dei limiti suddetti. L'Amministrazione Comunale, infatti, a tutela della sicurezza e della salute pubblica, del riposo e delle attività delle persone, nonché per motivi di pubblica utilità, potrà limitare in ogni momento, mediante atti motivati emanati da Dirigente con delega alla Tutela dell'Ambiente, lo svolgimento di attività temporanee rumorose e/o l'uso di specifiche sorgenti sonore, anche se esercitate nel rispetto dei limiti acustici e temporali stabiliti nel presente atto.
- e. Le limitazioni, in relazione alle situazioni da tutelare, potranno riguardare indifferentemente la tipologia di attività, la durata, gli orari, il numero massimo di giorni consentiti e i limiti acustici, prevedendo, ove ritenuto necessario, l'adozione obbligatoria di specifici interventi di mitigazione e/o di meccanismi di autocontrollo.
- f. Nella redazione dei provvedimenti di autorizzazione in deroga o di limitazione di cui alle precedenti lettere d. ed e., il Comune dovrà prioritariamente tenere in considerazione il contesto urbano e sociale esistente, per garantire una sufficiente tutela della salute, della sicurezza, del riposo e delle attività dei residenti; in subordine dovrà valutare la particolare rilevanza pubblica, o l'indispensabilità dell'attività/manifestazione da svolgere, individuando, ove tale valutazione sia positiva per almeno uno dei parametri sopra indicati, le **condizioni** organizzative, strutturali e gestionali entro le quali sia comunque possibile autorizzare l'effettuazione dell'attività in deroga ai limiti acustici di legge, anche in termini ridotti rispetto ai limiti massimi consentiti dal presente atto.

Nelle situazioni limite, potranno verificarsi i seguenti casi:

- per salvaguardare lo svolgimento di una manifestazione/attività temporanea ritenuta rilevante e/o indispensabile e al contempo tutelare il contesto al contorno, potrà essere prescritto il rispetto dei limiti d'immissione assoluti (diurni e/o notturni) vigenti per la

- classe acustica ove sono ubicati i recettori potenzialmente disturbati dallo svolgimento dell'attività/manifestazione, derogando dai soli limiti differenziali (diurni e/o notturni);
- ove l'attività/manifestazione temporanea non sia ritenuta rilevante e/o imprescindibile, potrà essere prescritto il rispetto dei limiti d'immissione (assoluti e differenziali, diurni e/o notturni) vigenti per la classe acustica ove sono ubicati i recettori potenzialmente disturbati dallo svolgimento dell'attività/manifestazione.
- g. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare l'inibitoria parziale o totale dell'attività/manifestazione in caso di accertate violazioni ripetute più di due (tre) volte a qualsiasi norma del presente regolamento.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a. **attività temporanea**: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e che si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- b. **attività temporanea rumorosa**: qualsiasi attività temporanea che comporta l'impiego di sorgenti sonore o effettua lavorazioni rumorose;
- c. cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito; rientrano fra i cantieri di cui alla presente lettera anche le attività di manutenzione del verde privato esercitate dalle imprese del comparto florovivaistico e assimilabili;
- d. **cantiere esterno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure presso un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- e. **cantiere interno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente all'interno o presso un edificio occupato da persone;
- f. attività agricola: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- g. manifestazione temporanea: attività temporanea con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, riguardante i concerti, gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, le feste popolari e di partito, le sagre, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito e di beneficenza, o le manifestazioni di qualunque altro tipo, ivi comprese quelle effettuate a supporto di altre attività (pubblici esercizi) e/o quelle effettuate in siti privati resi disponibili, in qualsiasi forma, a terzi per l'organizzazione di eventi (es. aree dedicate all'organizzazione di feste di matrimonio, feste di compleanno, feste di laurea, ecc.) con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non. Sono escluse le feste private organizzate in proprietà privata a titolo personale;
- h. manifestazioni/attività di rilevante interesse pubblico o indispensabili: attività o manifestazioni temporanee che rivestono particolare risonanza e prestigio per la comunità, che favoriscono la fruizione di ampie porzioni del territorio dal punto di vista turistico, culturale, produttivo e commerciale o il cui svolgimento risulta necessario per tutelare gli interessi della collettività;
- i. **altra attività temporanea rumorosa:** qualsiasi altra attività temporanea assimilabile alle precedenti e non altrimenti regolamentata;
- j. **sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- k. sito dedicato: area destinata a spettacolo a carattere temporaneo individuato nella Classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995;
- I. **sito occasionale**: sito diverso da quelli individuati nella Classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995;

- m. **ricettore**: edificio destinato alla permanenza di persone utilizzato per le diverse attività umane;
- n. **ricettore sensibile**: edificio destinato ad attività sanitaria di ricovero e cura con degenza o assimilabile (ospedale, casa di cura, ecc.); edificio scolastico e assimilabile con relative aree di pertinenza, se destinate ad attività didattiche;
- o. **vincolo**: valore relativo alla durata e/o al limite orario delle attività rumorose temporanee e/o al numero massimo di manifestazioni temporanee e/o ai livelli sonori ammessi in un sito:
- p. **edificio abitativo**: ogni edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- g. **SUAP:** Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione delle Terre d'Argine.

CAPO 2 - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

3. GENERALITÀ

- a. L'attività dei cantieri temporanei o mobili può essere svolta tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Per le attività svolte nei cantieri interni è fatta salva la facoltà di lavorare in fasce orarie più restrittive eventualmente stabilite dal regolamento condominiale.
- b. Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. All'interno dei cantieri devono inoltre essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico, anche tramite una idonea organizzazione dell'attività.
- c. Fino alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/1995, i segnalatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e se non sostituibili con altri di tipo luminoso.
- d. È facoltà del Comune sospendere i lavori qualora non vengano rispettati gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e/o le eventuali prescrizioni impartite a seguito della presentazione delle comunicazioni o delle richieste di autorizzazione di cui ai punti 5.1. e 5.2.

4. LIMITI ORARI E VALORI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA

4.1. CANTIERI ESTERNI

- a. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc., è consentita:
 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
 - sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
 - festivi, nessuna fascia oraria.
- b. Durante gli orari in cui è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti, non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori diversi dall'edificio in cui è attivo il cantiere.
- c. Al fine di contemperare le esigenze del cantiere con lo svolgimento delle attività quotidiane degli ambienti abitativi posti all'interno dello stesso edificio, occorre:
 - che il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - che chiunque ne abbia responsabilità (Committente, Direttore tecnico di cantiere, Capocantiere e/o Preposto, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,

- ecc.), informi gli operatori del cantiere e tutte le Ditte ed Imprese esecutrici che si alterneranno nell'esecuzione dell'opera, sui contenuti del presente regolamento e dell'eventuale autorizzazione in deroga rilasciata, sul rispetto dei limiti di rumorosità e di orario e sugli accorgimenti di natura tecnica o gestionale da mettere in atto al fine di minimizzare l'impatto acustico.
- che almeno 7 giorni prima dell'inizio lavori sia data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere, indicando: data di inizio e di fine presunta dell'intero cantiere, le modalità di esercizio delle lavorazioni disturbanti, la loro durata (data d'inizio e di fine), i giorni, gli orari di effettuazione e limiti acustici massimi da rispettare per le stesse (da regolamento o da autorizzazione in deroga);
- che all'esterno dell'area di cantiere sia apposta specifica cartellonistica recante le stesse informazioni indicate al punto precedente;
- che copia dell'eventuale comunicazione o autorizzazione, nei casi previsti dal presente regolamento (rif. punto 5), sia conservata in cantiere ed esibita a richiesta degli organi di controllo:
- d. Durante gli orari di attività del cantiere in cui non è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti, non deve mai essere superato il valore limite assoluto di immissione individuato dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori.
- e. Nell'orario di attività dei cantieri sono sempre derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

4.2. CANTIERI INTERNI

- a. Le lavorazioni disturbanti, quali attività di ristrutturazione o manutenzione, sono consentite, salvo la necessità di produrre la comunicazione di cui all'art. 5.1.a. nei casi ivi previsti:
 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
 - sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
 - festivi, nessuna fascia oraria.
- b. Durante gli orari in cui è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori diversi dall'edificio in cui è attivo il cantiere.
- c. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti non deve mai essere superato il valore limite assoluto di immissione individuato dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori.
- d. Al fine di contemperare le esigenze del cantiere con lo svolgimento delle attività quotidiane degli ambienti abitativi posti all'interno dello stesso edificio, occorre:
 - che almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori sia data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e di fine dei lavori;
 - che il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività.
- e. Nell'orario di attività del cantiere sono sempre derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

4.3. CASI PARTICOLARI

- a. Sono sempre ammessi e derogati dagli adempimenti amministrativi del presente Regolamento, i cantieri esterni ed interni nei casi documentabili di:
 - necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
 - situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, ivi comprese quelle determinate da eventi che interessano il verde pubblico;

- i cantieri di qualsiasi natura della durata massima di tre giorni, purché svolti a distanza superiore a 200 metri da ricettori sensibili e l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti abbia inizio dopo le ore 7:30 e si esaurisca entro le ore 19:00:
- i cantieri di qualsiasi natura che distano almeno 200 metri dagli edifici circostanti in cui siano presenti ambienti abitativi occupati, diversi da quelli in proprietà od uso del committente dei lavori, purché l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti abbia inizio dopo le ore 7:00 e si esaurisca entro le ore 20:00.

5. AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

5.1. COMUNICAZIONI – CANTIERI EDILI

- a. I soggetti responsabili dei cantieri posti ad una distanza fra 100 e 200 metri da ricettori sensibili non opportunamente schermati rispetto all'area di cantiere, anche nel caso in cui si preveda il rispetto dei limiti orari e dei valori massimi di rumorosità prescritti all'art. 4, sono tenuti a presentare, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, apposita comunicazione allo SUAP, tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario. La prescrizione non si applica qualora il cantiere sia riferito ad opere che riguardano gli edifici occupati dai recettori sensibili e le relative aree di pertinenza.
- b. I cantieri esterni localizzati a distanza superiore ai 200 metri da recettori sensibili, purché rispettino i vincoli prescritti all'art. 4, non sono soggetti a comunicazione.
- c. Lo SUAP, in fase di prima applicazione del regolamento e fino all'emanazione di specifici atti organizzativi di dettaglio, entro 3 giorni lavorativi dalla data di presentazione della pratica, effettuerà le verifiche formali di rito e, in caso positivo, procederà al suo inoltro agli enti competenti per le eventuali valutazioni tecniche, che dovranno essere formulate e trasmesse allo SUAP entro sette giorni dalla ricezione della richiesta di verifica. In caso di verifiche formali negative lo SUAP procederà all'emanazione di provvedimento di irricevibilità della pratica, con eventuale possibilità per l'interessato di provvedere alla sua integrazione.

Decorso inutilmente il termine assegnato agli enti competenti per l'espressione delle valutazioni tecniche, si formerà silenzio assenso e l'attività potrà essere intrapresa decorso il termine di 15 giorni dalla presentazione della pratica.

In caso di verifiche tecniche negative non sanabili, lo SUAP adotterà provvedimento di divieto di intraprendere, ovvero proseguire, le attività indicate nella stessa.

In caso di verifiche tecniche che evidenzino carenze sanabili, lo SUAP adotterà provvedimento di conformazione delle attività da intraprendere o intraprese (in quest'ultimo caso con sospensione lavori fino a conformazione avvenuta).

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di stabilire motivatamente maggiori restrizioni allo svolgimento delle attività di cantiere.

È vietato iniziare le attività disturbanti di cantiere prima della decorrenza del termine indicato alla presente lettera.

d. <u>In caso di lavori di manutenzione delle infrastrutture di trasporto o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi</u> (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore **a 7 giorni lavorativi** e che rispettino i vincoli di cui all'art. 4.1., lettera a., le imprese <u>possono presentare</u> una comunicazione di validità annuale, ovvero per tutta la durata del cantiere qualora superiore, inerente al rispetto di tali vincoli.

La comunicazione deve essere presentata allo SUAP almeno **30 giorni** prima dell'inizio dell'attività, tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario.

Il procedimento SUAP e lo svolgimento dell'istruttoria avverranno secondo le disposizioni contenute nell'art. 5.1.c., salvo che i termini sono rideterminati come segue:

verifica formale e trasmissione agli enti competenti per espressione valutazioni tecniche:
 5 giorni;

- espressione valutazioni tecniche da parte degli enti competenti: 20 giorni;
- formazione del silenzio-assenso: 30 giorni
- d.1. Il titolare dell'autorizzazione, con almeno **3 giorni** di anticipo rispetto alla data fissata per l'avvio dei lavori, è tenuto a comunicare allo SUAP, tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario, l'attivazione dei diversi cantieri previsti nella comunicazione, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.
- d.2. Qualora, sulla base dei risultati della documentazione tecnica allegata alla comunicazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività, sia stimato un livello sonoro superiore a 80 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori abitativi, l'interessato deve trasmettere allo SUAP, tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un tecnico competente in acustica, in cui sia indicata la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. Decorsi i 15 giorni senza che siano state richieste integrazioni o sia stato espresso motivato diniego, e acquisito l'eventuale parere di Arpae, l'attività è tacitamente autorizzata. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni allo svolgimento delle attività di cantiere e potrà richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
- e. Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di stabilire motivatamente maggiori restrizioni allo svolgimento delle attività di cantiere.
- f. È vietato iniziare le attività disturbanti di cantiere prima della conclusione del procedimento.

5.2. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - CANTIERE

- a. I soggetti responsabili dei cantieri che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili non sono in grado di rispettare i limiti orari e i valori massimi di rumorosità prescritti all'art. 4, e dei cantieri che, pur prevedendosi il rispetto dei limiti orari e dei valori massimi di rumorosità prescritti all'art. 4, sono posti ad una distanza inferiore a 100 metri a ricettori sensibili non opportunamente schermati rispetto all'area di cantiere, devono chiedere specifica autorizzazione in deroga.
- b. La deroga non può riguardare l'intera durata del cantiere e tutte le lavorazioni rumorose indistintamente, ma deve riferirsi alle sole attività e giornate per le quali si stima un superamento dei limiti prescritti all'art. 4 e può essere concessa per una durata massima di 60 giorni/cantiere, anche non consecutivi, per cantieri di durata, inferiore a un anno (in giorni/cantiere) e di 90 giorni/cantiere, anche non consecutivi, per cantieri di durata superiore a un anno (in giorni/cantiere).
- c. La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata allo SUAP almeno **30 giorni** prima dell'inizio dell'attività, tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario. Qualora la deroga riguardi anche i limiti acustici, la domanda deve essere corredata della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 673/2004.

Il procedimento SUAP e lo svolgimento dell'istruttoria avverranno secondo le disposizioni contenute nell'art. 5.1.c., salvo che i termini sono rideterminati come segue:

- verifica formale e trasmissione agli enti competenti per espressione valutazioni tecniche:
 5 giorni;
- espressione valutazioni tecniche da parte degli enti competenti: 20 giorni.
- Formazione del silenzio-assenso: 30 giorni

Nel corso dell'istruttoria, qualora ritenuto necessario, il Comune potrà avvalersi del parere tecnico di ARPAE.

- d. È facoltà del Comune richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di stabilire motivatamente maggiori restrizioni allo svolgimento delle attività di cantiere.
- e. Copia dell'autorizzazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
- f. Copia dell'autorizzazione o un suo estratto recante almeno la tipologia dei lavori, la durata del cantiere, gli orari e i limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico. Il Comune potrà prescrivere ulteriori modalità di comunicazione al vicinato delle informazioni di cui sopra.
- g. È vietato iniziare le attività disturbanti di cantiere prima di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga.

CAPO 3 – ATTIVITÀ AGRICOLE

6. GENERALITÀ

- a. Le attività agricole temporanee rumorose, esercitate per periodi di tempo limitati ovvero stagionalmente, se svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 15/2001 sono sempre autorizzate in deroga ai limiti di rumore e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente punto occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.
- b. Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto 6.a le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercite con macchinari mobili. Queste attività sono soggette agli adempimenti specificati nel successivo punto 7., e di norma, non possono essere svolte nel periodo di riferimento notturno (dalle 22:00 alle 6:00), tranne nei casi di comprovate esigenze agronomiche da specificare nella richiesta di Autorizzazione e/o comunicazione come specificato al successivo punto 7.
- c. Le attività agricole che non rientrano nelle attività di cui ai precedenti punti 6.a. e 6.b. devono essere effettuate nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
- d. Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di stabilire motivatamente maggiori restrizioni allo svolgimento delle attività di cui al presente punto.

7. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Sono sempre ammesse e derogate dagli adempimenti amministrativi del presente Regolamento:

- a. le attività agricole di cui al punto 6.b. i cui macchinari rispettano i limiti assoluti e differenziali di zona;
- b. le attività agricole di cui al punto 6.b, svolte in periodo diurno, i cui macchinari siano posti a distanza superiore a 200 metri da civili abitazioni e altri ricettori sensibili (ad esclusione di quelle in uso al titolare dell'attività); per le attività irrigue si applicano le eccezioni di cui al successivo Art. 7.c. e 7.1.b.
- c. le attività irrigue i cui macchinari siano posti a distanza superiore a 200 metri da civili abitazioni e altri ricettori sensibili (ad esclusione di quelle in uso al titolare dell'attività), svolte in periodo notturno per non più di 30 notti a stagione irrigua.

7.1. COMUNICAZIONI – ATTIVITÀ AGRICOLE

a. Lo svolgimento delle attività agricole di cui al punto 6.b, i cui macchinari siano posti a distanza compresa fra 50 e 200 metri da civili abitazioni e altri ricettori sensibili (ad

esclusione di quelle in uso al titolare dell'attività), è subordinato alla presentazione, di apposita comunicazione, nella quale specificare le modalità e i tempi di utilizzo, orari e numero massimo di giorni, da inoltrare allo SUAP tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario o, in carenza, tramite il Modello 1 allegato al presente Regolamento, da inviare al SUAP tramite PEC. La comunicazione, da presentarsi ad inizio stagione e valevole per l'intero periodo stagionale, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della prima attività programmata..

- b. Sono altresì soggette a comunicazione, effettuabile ad inizio stagione e valevole per l'intero periodo stagionale come descritto al precedente punto a, le attività irrigue i cui macchinari, siano posti alle distanze dai ricettori sopra indicate e siano svolte in periodo notturno per non più di 30 notti a stagione irrigua.
- c. La data di effettivo inizio della specifica attività agricola, se diversa da quella indicata in via presuntiva all'atto della presentazione della comunicazione, dovrà essere comunicata allo SUAP.
- d. Il procedimento SUAP e lo svolgimento dell'istruttoria avverranno secondo le disposizioni contenute nell'art. 5.1.c.

7.2. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA – ATTIVITÀ AGRICOLE

- a. Lo svolgimento delle attività agricole di cui al punto 6.b è soggetto al rilascio di preventiva autorizzazione in deroga nei seguenti casi:
 - a.1 quando i macchinari siano posti a distanza **inferiore a 50 metri** da civili abitazioni e altri ricettori sensibili (ad esclusione di quelle in uso al titolare dell'attività);
 - a.2 quando, per comprovate esigenze agronomiche, debbano essere esercitate in periodo di riferimento notturno (22:00-06:00); fanno eccezione le attività irrigue esercitate in periodo notturno che rispettino i vincoli indicati ai precedenti articoli 7.c. e 7.1.b.
- b. La richiesta di autorizzazione in deroga da presentarsi ad inizio stagione e valevole per l'intero periodo stagionale della specifica attività a cui si riferisce, deve essere corredata di idonea valutazione d'impatto acustico e dovrà essere presentata allo SUAP almeno 20 giorni prima dell'inizio presunto della prima attività programmata, tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario o, in carenza, utilizzando il Modello 2 allegato al presente Regolamento, da inviare tramite PEC.
 - La data di effettivo inizio della specifica attività agricola, se diversa da quella indicata in via presuntiva all'atto della richiesta di deroga, dovrà essere comunicata allo SUAP.
 - Il procedimento SUAP e lo svolgimento dell'istruttoria avverrà secondo le disposizioni contenute nell'art. 5.1.c., salvo che i termini sono rideterminati come segue:
 - verifica formale e trasmissione agli enti competenti per espressione valutazioni tecniche:
 5 giorni:
 - espressione valutazioni tecniche da parte degli enti competenti: 10 giorni.
 - Formazione del silenzio-assenso: 20 giorni

Nel corso dell'istruttoria, qualora ritenuto necessario, il Comune può chiedere parere ad ARPAE.

CAPO 4 – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

8. GENERALITÀ

- a. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee è consentito nei siti dedicati indicati in Tabella A e nei siti occasionali indicati in Tabella B, entro i limiti ivi previsti e secondo le disposizioni che seguono.
- b. Per ciascun sito non possono essere concesse deroghe per un numero di giorni/anno superiore a quello indicato nelle tabelle A e B.

- c. In riferimento ai siti indicati nella tabella B come "Attività musicali o di spettacolo all'aperto esercitate a supporto dell'attività principale dei pubblici esercizi e dei circoli privati..."., nel caso di aree caratterizzate dalla presenza di 2 o più pubblici esercizi collocati ad una distanza inferiore a 50 m l'una dall'altra, pur non essendo vietata, è fortemente sconsigliata l'effettuazione di manifestazioni contemporanee, In ogni caso, qualora due o più pubblici esercizi, posti ad una distanza reciproca inferiore a 50 m volessero effettuare singole manifestazioni nel medesimo giorno, in contemporanea o meno, i vincoli prescritti dalla tabella B si applicano all'insieme delle manifestazioni effettuate ossia:
 - per quanto riguarda il limite di durata (max. 4 ore) lo stesso dovrà essere garantito tenendo conto di tutte le manifestazioni svolte nella giornata; in altre parole la somma in ore delle singole manifestazioni, conteggiando le ore di contemporaneità una sola volta, dovrà essere inferiore o uguale al limite prescritto.
 Ad esempio: due pubblici esercizi organizzano due manifestazioni nello stesso giorno: l'esercizio A dalle ore 20:00 alle ore 23:00, per una durata (od_A), di 3 ore e l'esercizio B dalle ore 19:00 alle ore 22:00, per una durata (od_B) di 3 ore, con contemporaneità (oc), di 2 ore → (3od_A + 3od_B) 2oc = 4 ore di durata compressiva; ne consegue che il limite
 - per quanto riguarda i limiti acustici prescritti (max. 70 LAeq, 75 LASlow, 108 LASmax), gli stessi dovranno essere garantiti tenendo conto del contributo di tutte le sorgenti attive contemporaneamente; in altre parole, la somma logaritmica (⊕) dei singoli contributi dovrà risultare inferiore o uguale ai limiti acustici prescritti e le singole sorgenti non potranno attestarsi sui limiti massimi, ma dovranno essere ridotte, a cura dell'interessato, della quota necessaria.

in durata di 4 ore max. risulta soddisfatto);

- Ad esempio: la sorgente del p.e. A = 70dB LAeq al ricettore, la sorgente del p.e. B = 70dB LAeq al ricettore \rightarrow 70dB LAeq_A \oplus 70dB LAeq_B = 73 dB LAeq_{Tot} al ricettore; ne consegue che il limite acustico in LAeq **non risulta soddisfatto** ed entrambe le sorgenti dovranno essere ridotte di 3dB LAeq, in quanto 67dB LAeq_A \oplus 67 dB LAeq_B = 70 dB LAeq_{Tot} al ricettore;
- per quanto riguarda il rispetto del limite in giorni/anno per tipologia e per sito, si specifica che, ove siano soddisfatte le condizioni sopra indicate, la somma delle singole manifestazioni effettuate nel medesimo giorno sarà conteggiata come un giorno.
- d. Al fine di contemperare lo svolgimento delle manifestazioni, ovunque esse si effettuino, con gli usi degli ambienti confinanti, e per garantire il rispetto dei limiti acustici indicati nelle tabelle A e B, il responsabile organizzativo della manifestazione, e/o dei singoli eventi all'interno di manifestazioni articolate in più iniziative, con il supporto di un tecnico in acustica e/o di un tecnico del suono, è comunque tenuto:
 - ad individuare e mettere in atto, anche in combinazione fra loro, tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti, quali: l'autocontrollo obbligatorio, ove gli impianti per le diffusioni musicali siano in grado di superare i limiti acustici prescritti dal presente regolamento, delle emissioni sonore tramite utilizzo di limitatore/compressore del suono (preferibile per la musica riprodotta) o tramite verifica fonometrica dei livelli al recettore (preferibile in caso di concerti dal vivo); la corretta distribuzione numerica e spaziale dei diffusori acustici; l'installazione di schermi acustici; la scelta dei brani più idonei al contesto e all'orario in cui si svolge la manifestazione.
 - In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni che possono presentare anche diversi punti di emissione (es. luna-park, feste di partito, spettacoli caratterizzati da attività e localizzazioni plurime, ecc.), gli impianti di amplificazione del suono dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di esporre in maniera diretta le abitazioni vicine;
 - a controllare, durante l'intero svolgersi della manifestazione, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti e a vigilare affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo;

- a vigilare sul comportamento dei partecipanti alla manifestazione;
- ad informare, in occasione dello svolgimento di manifestazioni particolarmente rumorose (es. concerti), le persone potenzialmente più disturbate sui tempi e modi di esecuzione delle stesse.
- e. Le manifestazioni e gli eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali diffusioni musicali <u>svolte al chiuso</u> all'interno di pubblici esercizi, circoli privati, polisportive, ecc., devono essere effettuate nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

In via del tutto eccezionale (ad esempio in fase di prima sperimentazione dell'attività, anche al fine di effettuare le necessarie valutazioni d'impatto acustico) il Comune potrà concedere deroghe ai limiti acustici di zona, esclusivamente in forma espressa, anche per queste tipologie di manifestazioni/eventi; la deroga deve essere richiesta con le modalità previste all'art. 10 comma 2 ed è comunque soggetta ai limiti massimi indicati nella tabella successiva.

Limiti di durata della manifestazione	max. 4 ore
Limiti orari	max ore 24:00 (cessazione manifestazione)
Limiti in giorni	max 6 (una tantum, non ripetibili anche se organizzati in annualità diverse) max. 2/settimana, max. 2 consecutivi
Limiti acustici	 Limiti da rispettare in facciata dell'edificio limitrofo più esposto: max 65 dB LAeq (TM ≥ 0') e 70 dB LASlow; Limite da rispettare nell'ambiente abitativo più esposto collocato nello stesso edificio ove si svolge l'attività max 40 dB LAeq a finestra del ricettore chiusa Limite da rispettare nel punto di maggior esposizione per il pubblico: 102 dB LasMax Limiti differenziali: nessuno

f. Non sono concesse deroghe di alcun tipo a manifestazioni da effettuare in orari concomitanti con quelli di celebrazioni religiose di particolare importanza per la città o di eventi pubblici organizzati dal Comune o da altre Pubbliche Amministrazioni, qualora, a causa della prossimità dei luoghi di svolgimento e/o dei livelli sonori della manifestazione in deroga, sia impedita la corretta fruizione delle suddette celebrazioni religiose/eventi pubblici. Le manifestazioni temporanee in deroga, comprese le relative prove tecniche, possono tuttavia svolgersi nella medesima giornata delle celebrazioni religiose/eventi pubblici, purché abbiano inizio almeno 10 minuti dopo il termine delle medesime e si concludano almeno 10 minuti prima del loro inizio.

9. LIMITI ORARI E VALORI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA

- a. Le manifestazioni temporanee in sito dedicato devono rispettare i vincoli indicati nella Tabella A.
- b. Le manifestazioni temporanee in sito occasionale devono rispettare i vincoli indicati nella Tabella B.
- c. In tutte le manifestazioni temporanee, ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
- d. Al di fuori degli orari autorizzati, ai sensi del successivo art. 10, devono essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

10. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee nei siti consentiti è subordinato al possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi: la Comunicazione e l'Autorizzazione in deroga, secondo le procedure dei successivi artt. 10.1 e 10.2.

10.1. COMUNICAZIONE - MANIFESTAZIONE

- a. È possibile presentare comunicazione nel caso di:
 - manifestazioni temporanee effettuate nei siti dedicati di cui alla Tabella A che rispettano i vincoli indicati nella medesima tabella:
 - manifestazioni temporanee effettuate nei siti occasionali di cui alla Tabella B che rispettano i vincoli indicati nella medesima tabella.
- b. Non è possibile presentare comunicazione nel caso in cui i siti siano posti ad una distanza inferiore a 100 metri da ricettori sensibili non schermati rispetto al sito. In questo caso è fatto obbligo presentare domanda di autorizzazione di cui al successivo art. 10.2. Per gli edifici scolastici questo obbligo decade se la manifestazione è svolta al di fuori degli orari di attività didattica.
- c. La comunicazione deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.
- d. La comunicazione deve essere presentata allo SUAP almeno **15 giorni** prima dell'inizio dell'attività, tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario.
 - Il procedimento e lo svolgimento dell'istruttoria avverranno secondo le disposizioni contenute nell'art. 5.1.c.
- e. Il Comune si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni allo svolgimento della manifestazione.
- f. Copia della comunicazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
- g. Nei siti di cui alla Tabella B deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area della manifestazione, ai fini dell'informazione al pubblico, copia della comunicazione o un suo estratto recante almeno la tipologia della manifestazione, la sua durata, gli orari e i limiti di rumore.
- h. È vietato iniziare la manifestazione prima del termine indicato al punto 10.1.d.

10.2. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - MANIFESTAZIONE

- a. Le manifestazioni temporanee che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare i vincoli di cui alle tabelle A e B devono richiedere specifica autorizzazione in deroga.
- b. La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata allo Sportello Unico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario. La domanda deve essere corredata della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 673/2004.
- c. La domanda di autorizzazione in deroga s'intende presentata solo se corredata della documentazione previsionale di impatto acustico.
- d. Il procedimento e lo svolgimento dell'istruttoria avverranno secondo le disposizioni contenute nell'art. 5.1.c., salvo che i termini sono rideterminati come segue:
 - verifica formale e trasmissione agli enti competenti per espressione valutazioni tecniche:
 5 giorni;
 - espressione valutazioni tecniche da parte degli enti competenti: 20 giorni.
 - Formazione del silenzio assenso: 30 giorni

- e. L'istruttoria deve comprendere la valutazione del rilevante interesse pubblico o dell'indispensabilità della manifestazione di cui trattasi.
 - Nel corso dell'istruttoria, qualora ritenuto necessario, il Comune potrà avvalersi del parere tecnico di ARPAE.
- f. Copia dell'autorizzazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
- g. Nei siti di cui alla Tabella B deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area della manifestazione, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione o un suo estratto recante almeno la tipologia della manifestazione, la sua durata, gli orari e i limiti di rumore.
- h. È vietato iniziare la manifestazione senza aver ottenuto l'autorizzazione.

10.3. CASI PARTICOLARI

Sono escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le seguenti manifestazioni, purché rispettino i vincoli indicati nel prosieguo:

- a. Processioni religiose
 - Vincoli: inizio dopo le ore 8:00, cessazione entro le ore 24:00, durata massima di 4 ore, rispetto dei limiti previsti nell'allegata tab. B per la tipologia "Concerti all'aperto" con affluenza di pubblico inferiore a 1.000 persone.
- b. Corte
 - Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera a. del presente articolo.
- c. Comizi elettorali
 - Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera a. del presente articolo.
- d. Concerti della banda cittadina.
 - Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera a. del presente articolo.
- e. Sfilate di carnevale.
 - Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera a. del presente articolo.
- f. Manifestazioni organizzate da istituti scolastici o assimilabili per un massimo di 3 giorni nell'arco di un anno, purché abbiano inizio dopo le ore 8:00, si esauriscano entro le ore 24:00, abbiano durata massima di 4 ore e rispettino i limiti previsti nell'allegata tab. B per la tipologia "Concerti all'aperto" con affluenza di pubblico inferiore a 1.000 persone;
- g. Manifestazioni, esclusi i concerti di cui all'allegata tab. B, organizzate in occasione dell'ultimo dell'anno, purché si esauriscano entro le ore 2:00 del 1° gennaio e rispettino i limiti previsti nell'allegata tab. B per la tipologia "Attività musicali o di spettacolo all'aperto esercitate a supporto dell'attività principale dei pubblici esercizi e dei circoli privati...";
- h. Manifestazioni sportive, ad esclusione di quelle motoristiche esercitate al di fuori dei siti dedicati (autodromi e motodromi), e ludico-motorie che non utilizzino impianti amplificati di diffusione sonora (musica e voce).
 - Vincoli: inizio dopo le ore 8:00, cessazione entro le ore 24:00;
- i. Manifestazioni temporanee di particolare rilevanza pubblica, qualora individuate dalla Giunta Comunale e autorizzate con specifico atto dal Dirigente che ne approva l'effettuazione e le spese relative.
 - L'atto del Dirigente, che potrà avere anche validità pluriennale, conterrà anche le condizioni finalizzate a minimizzare il disturbo per i residenti, come definite da parere che potrà essere rilasciato su richiesta da Arpae.
 - A titolo esemplificativo possono rientrare in tali manifestazioni i festeggiamenti in occasione della fiera di Luglio, della Pcaria, della Sagra di S. Orsola, , ecc..

Le manifestazioni di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, non concorrono al superamento dei limiti in giorni/anno per tipologia di manifestazione e per sito indicati nelle tabelle A e B, pur restando soggette a tutti gli altri limiti ivi previsti, salvo le manifestazioni indicate al punto g) che, essendo consentite fino alle ore 2:00 del 1° gennaio, sono derogate dai limiti orari previsti nelle tabelle.

CAPO 5 - PARTICOLARI SORGENTI DI RUMORE

11. GENERALITÀ

L'impiego delle sorgenti sonore e lo svolgimento delle attività rumorose di cui al presente capo si intendono autorizzati in deroga ai limiti di rumore, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento. In questi casi non si applicano dunque i limiti assoluti fissati dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

12. MACCHINE DA GIARDINO E SOFFIA FOGLIE

L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e per la manutenzione e la pulizia delle aree cortilive private, quali ad esempio tosaerba, soffia foglie, idropulitrici ecc., è consentito nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 30 del vigente regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29/10/2018, in vigore dal 01/01/2019.

13. ALLARMI ANTIFURTO

L'utilizzo degli allarmi antifurto è consentito nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del vigente regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29/10/2018, in vigore dal 01/01/2019.

14. CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI

- a. L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:
 - fascia oraria compresa tra l'alba e il tramonto;
 - per i cannoncini la cadenza di sparo deve essere ≥3 minuti;
 - per altri tipi di dissuasori i tempi di funzionamento/pausa devono essere adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
 - l'ubicazione del dispositivo deve essere il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).
- b. In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥3 minuti.
- c. Eventuali deroghe all'utilizzo dei suddetti dispositivi in periodo notturno saranno concesse previa istanza presentata allo SUAP almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, utilizzando il Modello 3 allegato al presente regolamento corredato degli allegati ivi richiesti (valutazione d'impatto acustico e, qualora siano interessati Siti della Rete Natura 2000, valutazione o prevalutazione d'incidenza positiva, ove dovuta, o parere del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Regione Emilia-Romagna), da inviare tramite PEC.

Il procedimento e lo svolgimento dell'istruttoria avverranno secondo le disposizioni contenute nell'art. 5.1.c.

- verifica formale e trasmissione agli enti competenti per espressione valutazioni tecniche:
 5 giorni;
- espressione valutazioni tecniche da parte degli enti competenti: 20 giorni.
- Formazione del silenzio-assenso: 30 giorni

15. CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- il dispositivo deve essere ubicato il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- il periodo di utilizzo dei dispositivi deve essere compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

16. ARTISTI DI STRADA

- a. Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada che comportano l'impiego di sorgenti sonore è consentito nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 39 del vigente regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29/1072018, in vigore dal 01/01/2019.
- b. Qualora le attività suddette siano svolte all'interno degli spazi pubblici, privati o privati ad uso pubblico occupati dai pubblici esercizi (dehor o altro) o in estrema prossimità agli stessi (10 mt), l'attività deve essere considerata alla stregua di "Attività musicali o di spettacolo all'aperto esercitate a supporto dell'attività principale dei pubblici esercizi e dei circoli privati o effettuate in siti resi disponibili, in qualsiasi forma, a terzi per l'organizzazione di eventi" e concorrono al raggiungimento dei limiti massimi, in giorni/anno, indicati per tale tipologia di manifestazione in Tabella B.

17. PUBBLICITÀ FONICA

L'uso di altoparlanti su veicoli è consentito, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.).

18. SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

18.1. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- La manutenzione del verde pubblico deve essere eseguita utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.
- L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è consentito nei giorni feriali, sabato compreso, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
- c. Le attività di manutenzione del verde pubblico posto in prossimità di importanti infrastrutture di trasporto possono essere svolte straordinariamente anche al di fuori degli orari consentiti al fine di rendere più sicure le operazioni sia per gli addetti alle lavorazioni che per i fruitori dell'infrastruttura. In tal caso è necessario inviare comunicazione di inizio lavori alla Polizia Locale.

18.2 CANTIERI PUBBLICI

I cantieri pubblici per i quali il responsabile unico del procedimento è interno all'amministrazione comunale sono sempre ammessi ed esentati dagli adempimenti amministrativi di cui ai punti 5.1 (Comunicazione) e 5.2 (Deroga), quando rispettino le prescrizioni relative alle fasce orarie e agli

obblighi informativi e agli accorgimenti per il contenimento delle emissioni sonore di cui ai punti 3 e 4.

18.3. LAVAGGIO/PULIZIA DI STRADE E AREE PUBBLICHE

- a. Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche devono essere eseguiti utilizzando macchine e attrezzature conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.
- b. L'uso di macchine, attrezzature ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade, aree pubbliche e dei mercati e per la raccolta stagionale delle foglie è consentito nei giorni feriali e festivi, nella fascia oraria compresa fra le ore 6:00 e le ore 18:00. L'uso dei soffia foglie è consentito dalle ore 7.00 alle ore 18:00.
- c. Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche e l'uso dei soffia foglie possono essere effettuati anche al di fuori degli orari consentiti, su richiesta del Comune o su iniziativa autonoma del Gestore del Servizio Rifiuti, in questi casi:
 - in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi eccezionali che necessitano interventi di lavaggio e pulizia strade straordinari (a titolo di esempio: Capodanno, festa del Santo Patrono, concerti a grande affluenza di pubblico ...);
 - quando siano interessate vie ad alto scorrimento;
 - in occasione di condizioni meteorologiche avverse o di caldo intenso;
 - per eseguire il servizio di lavaggio/pulizia in sicurezza, sia per operatori che utenti, in siti di particolare interesse (centro storico, scuole, ospedali...), in orari nei quali il traffico veicolare e/o ciclopedonale sia ridotto.

18.4. RACCOLTA RIFIUTI URBANI

- a. Le attività inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere eseguite utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.
- b. Le suddette attività sono di norma consentite su tutto il territorio nei giorni feriali e festivi, nella fascia oraria compresa fra le ore 6:00 e le ore 18:00.
- c. Le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati possono essere svolte anche al di fuori degli orari consentiti, su richiesta del Comune o su iniziativa autonoma del Gestore del Servizio rifiuti in questi casi:
 - in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi eccezionali che necessitano interventi e servizi di raccolta rifiuti straordinari (a titolo di esempio: Capodanno, festa del Santo Patrono, concerti a grande affluenza di pubblico ...);
 - quando siano interessate vie ad alto scorrimento;
 - in occasione di condizioni meteorologiche avverse o di caldo intenso;
 - per eseguire il servizio di raccolta in sicurezza, sia per operatori che utenti, in siti di particolare interesse (centro storico, scuole, ospedali...), in orari nei quali il traffico veicolare e/o ciclopedonale sia ridotto.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

19. MISURE E CONTROLLI

- a. Le attività di controllo sono esercitate dai Comuni che si avvalgono di Arpae e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria degli altri organi di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.
- b. I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati dal Regolamento e/o dalla specifica autorizzazione.

- c. Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura TM ≥10 minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.
- d. Per le manifestazioni, i parametri di misura, riportati nelle tabelle A e B, del Regolamento, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, tempo di misura TM ≥10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia avvenuto almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.
- e. Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto d.
- f. Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.

20. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi seguenti:

- a. L'assenza dei titoli abilitativi (comunicazione o autorizzazione) di cui agli artt. 5, 7 e 10 del presente Regolamento nello svolgimento di attività rumorose temporanee ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00.
- b. La violazione degli orari autorizzati e dei valori di rumorosità autorizzati, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
- c. La mancata detenzione nel sito e la mancata esposizione, ai fini dell'informazione al pubblico, dell'autorizzazione/comunicazione di cui agli artt. 5, 7 e 10, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00.
- d. Ogni altra accertata violazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui agli artt. 5, 7 e 10, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
- e. Ogni accertata violazione ai disposti di cui al capo 5 del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 450,00, fatte salve le fattispecie disciplinate dal vigente Regolamento di Polizia Municipale, dal vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), a cui si applicano le sanzioni ivi previste.
- f. Le violazioni delle restanti norme sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 450,00.

21. SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

a. Quando venga accertata la violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi è l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento illecito. Di tale obbligo deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. L'applicazione della sanzione accessoria avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente.

b. In particolare:

- l'accertamento del mancato possesso dei titoli abilitativi di cui agli artt. 5, 7 e 10 comporta la cessazione immediata dell'attività rumorosa temporanea fino all'ottenimento del titolo abilitativo.
- l'accertamento della violazione degli orari autorizzati o dei valori di rumorosità autorizzati, di cui agli artt. 5, 7 e 10, comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa temporanea.
 - In caso di accertato superamento dei valori di rumorosità autorizzati il titolare dell'autorizzazione in deroga verrà altresì diffidato dal proseguire l'attività rumorosa fino a quando non avrà comunicato al Comune quali provvedimenti abbia posto in essere per conseguire il rispetto dei valori autorizzati.
- c. Tali obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, fatta salva eventuale diversa prescrizione indicata sul verbale stesso. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- d. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso ai sensi della L. 689/81. In tal modo, le spese sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

22. VALORE ALLEGATI E PROCEDURE PER LA LORO MODIFICA

- a. Le Tabelle A e B e la Tavola 1 allegate al presente Regolamento hanno valore prescrittivo e, ove necessario in funzione delle modifiche delle condizioni dei luoghi ove si svolgono le manifestazioni/attività temporanee, potranno essere modificate con atto della Giunta Comunale adeguatamente motivato, sentiti i Dirigenti Responsabili dei Settori/Servizi competenti in materia di Manifestazioni in luogo pubblico, Ambiente, Cultura, Sport e Polizia Locale.
 - Le modifiche non potranno riguardare i limiti acustici prescritti e dovranno essere supportate da un'attenta valutazione in merito all'attitudine dei siti individuati per ospitare manifestazioni e alla loro "sostenibilità acustica", tenendo conto, pertanto, dell'utilizzo storico del luogo, della densità abitativa, della presenza di ricettori sensibili, delle segnalazioni pervenute, degli accertamenti effettuati da Arpae, ecc..
 - In ogni caso le eventuali modifiche dovranno perseguire l'obiettivo di minimizzare il disturbo per la popolazione e di contemperare le esigenze lavorative e/o di svago con il diritto al riposo dei cittadini, specie in periodo notturno, come stabilito dall'art. 11 Autorizzazioni per particolari attività comma 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 Disposizioni in materia di inquinamento acustico;
- b. I Modelli 1, 2 e 3 allegati al presente Regolamento sono da considerarsi provvisori, da utilizzarsi in attesa dell'aggiornamento della modulistica sul portale Accesso Unitario,. Non appena verrà aggiornata la modulistica sul portale Accesso Unitario dovrà essere utilizzata la nuova modulistica presente sul portale stesso.

23. NORMA DI RINVIO

Fino all'adozione di specifici atti organizzativi da parte dei soggetti/enti competenti, per lo svolgimento dei procedimenti abilitativi che riguardano le attività/manifestazioni temporanee disciplinate dal presente Regolamento, si applica quanto previsto all'articolo 5.1.c. e correlati; per quanto non previsto nel Regolamento, si rinvia alle norme in materia di procedimento amministrativo di cui al DPR 160/2010, Legge n. 241/1990 e D.Lgs. n. 222/2016.

24. SPESE ISTRUTTORIE

Il rilascio dell'autorizzazione in deroga in forma espressa è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti dovuti per legge o stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al pagamento di eventuali pendenze con il Comune di Campogalliano e Società partecipate.

25. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE NORME PREVIGENTI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in Consiglio Comunale; dalla sua entrata in vigore abroga e sostituisce integralmente il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee approvato con D.C.C. n. 39 del 29/7/2010 e ss.mm.ii.